

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.5.2008
COM(2008) 303 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo internazionale sui cereali, del 1995, si compone di due parti: la convenzione sull'aiuto alimentare, del 1999, e la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (CAA) è stata conclusa dalla Comunità con decisione 2000/421/CE del Consiglio. Essa resta in vigore fino al 30 giugno 2008 a seguito della proroga decisa dal Comitato per l'aiuto alimentare alla sua 96^a sessione del 1° giugno 2007.

La convenzione sul commercio dei cereali (CCC), del 1995, è stata prorogata fino al 30 giugno 2009 con decisione presa dal Consiglio sul commercio dei cereali alla sua 25^a sessione dell'11 giugno 2007.

Nell'interesse della Commissione e degli Stati membri è opportuno apportare alcune modifiche specifiche alla CAA. C'è pertanto accordo generale sul fatto che tali modifiche vengano discusse fra i membri nel quadro della rinegoziazione della convenzione, che è stata finora rinviata per tener conto degli esiti dei negoziati nell'ambito dell'agenda di sviluppo di Doha dell'OMC. Anche se sarebbe auspicabile inserire nella convenzione gli esiti dei negoziati di Doha, a causa del lungo lasso di tempo trascorso e della impossibilità di prevedere una data per la conclusione di tali negoziati la Commissione, a nome delle Comunità europee e degli Stati membri, insisterà presso gli altri membri della CAA alla prossima riunione, che si terrà nel giugno 2008 a Londra, sulla necessità di avviare il processo di rinegoziazione della convenzione.

Si ritiene pertanto necessario prorogare ancora di un anno la convenzione sull'aiuto alimentare, garantendo così un periodo di tempo sufficiente per il processo di rinegoziazione.

La Commissione agirà nel quadro dell'autorizzazione, conferitale con decisione del Consiglio il 27 novembre 2003, a negoziare per conto della Comunità europea la revisione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

• Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Decisione 2000/421/CE del Consiglio.

Decisione 2006/906/CE del Consiglio.

Decisione 2007/317/CE del Consiglio.

• Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente decisione è conforme alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995, che resterà in vigore fino al 30 giugno 2009.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio "Aiuto alimentare", riunitosi il 15 febbraio 2008, gli Stati membri si sono espressi a favore di una posizione comunitaria riguardante la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, ossia fino al 30 giugno 2009; tale proroga dovrà essere decisa alla prossima riunione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, prevista per l'inizio di giugno 2008 a Londra.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Base giuridica**

Articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Sussidiarietà**

La proposta rientra nell'ambito della competenza mista della Comunità.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

- **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: decisione del Consiglio.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo: si tratta dell'unico modo per adottare la posizione che la Comunità europea esprimerà in seno al comitato per l'aiuto alimentare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proroga della convenzione sull'aiuto alimentare comporta la proroga del contributo comunitario al bilancio amministrativo dell'accordo internazionale sui cereali, che copre le due convenzioni. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio comunitario (accordi internazionali in materia di agricoltura). Il costo della presente proposta è stimato a 0,440 milioni di euro; esso è già stato preso in considerazione al momento dell'ultima proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

La proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 comporta una proroga di un anno degli impegni annuali della Comunità europea e dei suoi Stati membri per fornire aiuti alimentari conformemente all'articolo III, lettera e), della convenzione. A causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e delle spese di trasporto (dovuto agli elevati costi energetici), aumento che incide sui costi sostenuti dalla Commissione per rispettare gli impegni assunti nell'ambito della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, essa sta determinando le esigenze di bilancio e i modi per mobilitare risorse supplementari con cui far fronte a eventuali difficoltà nel rispetto di tali impegni.

CONCLUSIONI

La Commissione propone che il Consiglio autorizzi la Commissione a votare a nome della Comunità europea, conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, a favore di un'ulteriore proroga della convenzione in questione per un

periodo di un anno, ossia fino al 30 giugno 2009, dal momento che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resta in vigore fino a tale data inclusa, come previsto all'articolo XXV, lettera a), della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (di seguito: "la convenzione") è stata conclusa dalla Comunità con decisione 2000/421/CE del Consiglio¹ e prorogata con decisioni del comitato per l'aiuto alimentare nel giugno 2003, nel giugno 2005 e nel giugno 2007 per restare in vigore fino al 30 giugno 2008.
- (2) Un'ulteriore proroga di tale convenzione per un periodo di un anno è nell'interesse sia della Comunità che degli Stati membri. Conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione, la proroga è subordinata al fatto che resti in vigore, per lo stesso periodo, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Detta convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 2009. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di comitato per l'aiuto alimentare, sia autorizzata da una decisione del Consiglio a votare a favore di tale proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea nel comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, dal momento che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resta in vigore per lo stesso periodo, ossia fino al 30 giugno 2009. La posizione della Comunità europea nel comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel chiedere che la rinegoziazione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 sia avviata senza indugio. La Comunità europea insisterà sull'urgenza di dare inizio al processo di rinegoziazione alla prossima riunione della CAA nel giugno 2008, fissando come scadenza per l'ultimazione dei lavori la fine di giugno 2009, data che coincide con il termine della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

¹ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

La Commissione è autorizzata ad esprimere la presente posizione in sede di comitato per l'aiuto alimentare.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore d'intervento: Agricoltura e sviluppo rurale

Attività: Aspetti internazionali del settore Agricoltura e sviluppo rurale

**TITOLO DELL'AZIONE: PROROGA DELLA CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1999
(CONTRIBUTO COMUNITARIO AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEI CEREALI)**

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Rubrica 4 – L'UE come partner mondiale

05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione: 440 000 euro per la proroga di un anno

2.2. Periodo di applicazione: dall'1.7.2008 al 30.6.2009 (bilancio 2009)

2.3. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

☒ Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazion e EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
Obbl.	Dissoc.	NO	NO	NO	4 L'UE come partner mondiale

4. BASE GIURIDICA

Articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

Decisioni del Consiglio 96/88/CE del 27.1.1996 (GU L 21 del 27.1.1996), 2001/C 195/01 (GU C 195 dell'11.7.2001) e 2000/421/CE (GU L 163 del 4.7.2000).

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

Data la rilevanza economica della Comunità, soprattutto nel settore agricolo, è necessario che la CE sia rappresentata nell'ambito di accordi agricoli internazionali, che costituiscono un

mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e per difendere gli interessi della Comunità relativamente ai prodotti considerati.

Il versamento dei contributi di membro da parte della CE al Consiglio internazionale dei cereali (IGC) consente di conseguire gli obiettivi dell'accordo internazionale. L'IGC, cui compete la gestione dell'accordo relativo alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, promuove gli obiettivi dell'accordo stesso quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato ecc. e, per la convenzione sull'aiuto alimentare, l'assicurazione che i paesi in via di sviluppo si vedano garantire un minimo di aiuto alimentare da parte dell'Unione europea. È pertanto nell'interesse della CE partecipare a tali accordi.

I contributi dei membri sono fissati su base annuale e devono essere versati fino a che la CE è membro dell'accordo.

È evidente che se la CE dovesse svolgere per proprio conto le stesse azioni svolte dall'IGC, il loro costo totale sarebbe molto più elevato del contributo di membro.

5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio

La CE versa al Consiglio internazionale dei cereali il contributo di membro su base annuale.

Le somme dovute sono pagate finché la CE rimane parte contraente dell'accordo.

La Commissione europea e gli Stati membri partecipano attivamente alle attività dell'IGC e beneficiano pienamente dei vantaggi risultanti dalla loro appartenenza a tale organizzazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale

Impegni (fino a 3 decimali): il costo della presente proposta è stimato a 0,440 milioni di euro (0,327 milioni di GBP); esso è già stato preso in considerazione al momento dell'ultima proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

Se l'obiettivo della presente decisione è prorogare la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, occorre considerare anche che, a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e delle spese di trasporto (dovuto agli elevati costi energetici), la Commissione sta determinando le esigenze di bilancio e i modi per mobilitare risorse supplementari con cui far fronte a eventuali difficoltà nel rispetto degli impegni assunti.

6.2. Metodo di calcolo

Le spese connesse all'applicazione delle due convenzioni sono coperte dai contributi annuali di tutti i membri della convenzione cereali. Il contributo di ciascun membro per ciascun esercizio è fissato proporzionalmente al numero di voti assegnatigli rispetto al numero totale di voti di cui dispongono i membri. Il numero di voti attribuiti a ciascun membro viene adeguato sulla base della composizione dell'IGC nel momento in cui viene adottato il bilancio per l'esercizio in oggetto. Dei 2 000 voti che conta globalmente la convenzione, all'Unione europea ne sono assegnati 399 per il 2006/2007. Lo stesso numero è previsto per il periodo 2008/2009. Il costo per voto per il periodo della proroga è stimato a 1 103 euro (399 voti x 1 103 euro/voto = 440 000 euro).

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posti		Personale da assegnare alla gestione dell'azione sulla base di risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	0,2	–	0,2	<i>Preparazione per la partecipazione e il seguito riservato alle riunioni dell'IGC</i>
	B	0,1	–	0,1	
	C	–	–	–	
Altre risorse umane		–	–	–	
Totale		0,3	–	0,3	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo in EUR	Metodo di calcolo*
Funzionari Agenti temporanei	35 400	0,3 x 118 000
Altre risorse umane		
Totale	35 400	

* Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto con la dotazione assegnata alla DG responsabile della gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale. Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

I servizi della Commissione parteciperanno attivamente ai comitati amministrativi e al consiglio dell'IGC, essendo questi gli organi responsabili della fissazione dei contributi di bilancio.

Le relazioni sulle riunioni in parola e sulle decisioni adottate in tale contesto vengono pubblicate e sono accessibili ai membri.

8.2. Modalità e frequenza delle valutazioni previste

In considerazione della natura particolare dell'intervento proposto (proroga del contributo comunitario al bilancio amministrativo dell'accordo internazionale sui cereali) e dell'entità relativamente modesta della somma in questione, una valutazione esterna appare ingiustificata. La pertinenza e l'utilità di continuare a contribuire al bilancio amministrativo di tale accordo saranno valutate periodicamente, a livello interno, mediante la partecipazione attiva della Commissione ai comitati di gestione e al Consiglio internazionale dei cereali.

9. MISURE ANTIFRODE

L'esecuzione e il controllo dei contribuiti CE sono verificati in conformità delle norme previste dall'accordo IGC.

Le modalità specifiche di revisione contabile e di controllo sono fissate nella base giuridica dell'organizzazione internazionale in questione.

I conti di tale organizzazione sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente. La certificazione è trasmessa all'organismo competente dell'IGC per approvazione e successiva pubblicazione.